

## CONVENZIONE

### TRA

L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA, società con socio unico (di seguito indicato come IPZS) con sede legale in Roma, Piazza G. Verdi n. 10 (PI 00880711007) rappresentato dal dr. .... nella sua qualità di ..... autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

### E

La SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA (di seguito indicata come “Normale”) con sede in Pisa alla Piazza dei Cavalieri 7 c.f. 800005050507, rappresentata dal Prof. Salvatore Settis nella propria qualità di Direttore e Legale Rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola;

### Premesso che

- nell'ambito della Sezione Zecca dell'IPZS è presente il Museo della Zecca, dove sono conservate importanti collezioni numismatiche comprensive anche della collezione del materiale creatore delle medaglie pontificie;
- la Scuola dell'Arte della Medaglia dell'IPZS, fra le sue attività, svolge studi e ricerche su tali opere finalizzati sia alla loro più approfondita conoscenza sia alla loro fruizione pubblica e privata; fra questi studi è anche programmata un'attività di catalogazione e inventariazione su supporto informatico che si estende anche alle collezioni del materiale numismatico della Scuola stessa e della sezione Zecca;
- all'interno della Normale è presente il “Laboratorio di Arti Visive”, che svolge la sua attività nel campo delle immagini di riproduzione, intese sia come linguaggio visivo, sia come parte integrante della nozione stessa di patrimonio culturale;
- il Laboratorio di Arti Visive della Normale ha sviluppato specifiche competenze informatiche per la realizzazione di progetti di ricerca ed è disponibile a sviluppare il progetto di cui ai successivi articoli;
- tra le parti vi è stato un primo contatto in occasione della tesi di perfezionamento elaborata da una allieva della Normale, nell'anno accademico 2004-2005, avente per oggetto “La medaglistica di Urbano VIII”, dalla quale tesi la stessa allieva ha poi ideato un progetto di ricerca inerente l'informatizzazione della medaglistica pontificia e della sua fortuna visiva;
- su tale progetto è stato effettuato un primo studio di fattibilità in collaborazione con l'IPZS;
- le parti, approvando l'interesse scientifico di tale progetto, intendono realizzarlo congiuntamente sviluppando in sinergia un'attività di ricerca e di studio nello spirito del reciproco scambio di conoscenze e competenze nelle materie che costituiscono l'oggetto della presente convenzione e secondo le modalità in essa definite.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

##### *Premesse*

- 1.1 Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

## Art. 2

### *Oggetto della Convenzione*

2.1 L'IPZS e la Normale instaurano un rapporto di collaborazione scientifica avente per oggetto la realizzazione congiunta di uno strumento di studio e ricerca sulla medagliistica e la sua fortuna visiva che faccia dialogare, per via informatica, il materiale creatore con le fonti storico-artistiche a stampa a queste correlate. Nell'ambito della presente convenzione, lo strumento (che si configura come un *database* relazionale) sarà applicato alla medagliistica pontificia da Papa Martino V (1417) a Clemente VIII (1605), il cui materiale creatore è conservato presso il Museo della Zecca.

2.2 La collaborazione oggetto della convenzione si articola nelle seguenti attività:

- a) progettazione dello strumento (studio ed elaborazione della struttura generale del *database*, individuazione dei campi e delle relazioni);
- b) informatizzazione dello strumento (elaborazione - con l'utilizzazione di *software* appropriati - del programma necessario alla realizzazione informatica del *database* progettato);
- c) digitalizzazione delle schede informatiche relative alla medagliistica pontificia da Martino V a Clemente VIII e delle fonti storico artistiche a stampa a questa correlate.

Le attività suddette sono finalizzate al conseguimento dei seguenti output:

- 1) il progetto del *database* (comprensivo dei campi e delle relazioni) ossia la struttura generale dello "strumento";
- 2) il programma (*software* e/o linguaggio informatico) necessario alla realizzazione del *database* informatico;
- 3) un soggettario di correlazione fra le fonti a stampa e gli oggetti (conii, punzoni, medaglie);
- 4) un *database* informatico contenente le schede relative alla medagliistica pontificia da Martino V a Clemente VIII e delle fonti storico artistiche a stampa a questa correlate.

## Art. 3

### *Modalità della Collaborazione*

3.1 L'IPZS, per la realizzazione del progetto di ricerca comune di cui all'art. 2, si impegna a:

- a) mettere a disposizione della Normale le immagini (su file o carta fotografica) relative alle medaglie, conii e punzoni, consentendo il relativo utilizzo a titolo gratuito per le finalità oggetto del presente accordo, conservando l'esclusiva titolarità di tutti i diritti di proprietà e copyright;
- b) fornire alla Normale la schedatura tecnica esistente dei conii, delle medaglie e dei punzoni, con i relativi dati tecnici, consentendo il relativo utilizzo a titolo gratuito per le finalità oggetto del presente accordo, conservando l'esclusiva titolarità di tutti i diritti di proprietà e copyright;

3.2 La Normale, per la realizzazione del progetto di ricerca comune di cui all'art. 2, si impegna a:

- a) elaborare - con l'eventuale utilizzazione di *software* appropriati - il programma necessario alla realizzazione informatica del *database* progettato. Questo programma informatico resterà di proprietà esclusiva della Normale la quale concederà a IPZS, a titolo gratuito, la relativa licenza d'uso, non esclusiva, a tempo indeterminato;
- b) realizzare la digitalizzazione e la schedatura delle fonti storico-artistiche a stampa correlate alle medaglie e al materiale creatore oggetto della presente convenzione e il soggettario di correlazione tra testi e oggetti (coni, punzoni e medaglie), che saranno entrambi resi

disponibili a IPZS per le finalità oggetto del presente accordo e di cui la Normale conserverà ogni diritto in via esclusiva.

3.3 L'attività di cui al punto a) dell'art. 2.2 e nello specifico la progettazione dello strumento, sarà realizzata in comune dalle due parti.

#### Art. 4

##### *Responsabili Scientifici*

4.1 I responsabili scientifici della presente convenzione saranno, per l'IPZS la dott.ssa Rosa Maria Villani e per la SNS, il Direttore del Laboratorio Arti Visive, Prof. Massimo Ferretti.

4.2 I responsabili avranno il compito di curare le attività di propria spettanza, individuare le linee guida della collaborazione, concordare gli ulteriori dettagli delle attività da svilupparsi nell'ambito della convenzione e la definizione/verifica delle fasi di lavoro.

#### Art. 5

##### *Finanziamenti*

5.1 Ciascuna parte realizzerà le attività di propria spettanza sostenendone i relativi costi. In particolare IPZS sosterrà i costi necessari alla realizzazione e condivisione delle immagini e delle schedature tecniche di cui al precedente art. 3.1 punti a) e b); la Normale sosterrà tutti i costi correlati alla realizzazione del *software*, alla digitalizzazione e schedatura delle fonti storico-artistiche nonché realizzazione ed inserimento del soggetto di correlazione tra testi e oggetti di cui al precedente art. 3.2 punti a) e b). Le Parti concorreranno inoltre, ciascuna secondo le proprie competenze, ad individuare e a rendere disponibili le risorse umane, strumentali e tecniche, necessarie a realizzare gli obiettivi e le iniziative di comune interesse di cui alla presente convenzione.

5.2 Le parti si impegnano a ricercare modalità e mezzi di finanziamento, erogati anche da soggetti privati ed istituzioni internazionali da impiegare nelle attività di comune interesse.

#### Art. 6

##### *Obblighi di riservatezza*

6.1 Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

6.2 Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna Parte sono di proprietà esclusiva della medesima ed il presente atto non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d'uso di essi.

#### Art. 7

##### *Luogo delle attività di ricerca*

7.1 Le attività saranno svolte presso i locali della Normale (Laboratorio Arti Visive) e dell'IPZS ovvero nelle sedi concordemente individuate.

7.2 Le attività di ricerca e di studio, nonché l'eventuale progettazione, richiederanno la partecipazione di personale (dipendente, allievi, borsisti etc.) e attrezzature di volta in volta identificati dai responsabili scientifici della convenzione. Ciascuna parte assicurerà l'accesso ai propri locali del personale dell'altra parte.

7.3 L'attività svolta dal personale indicato da ciascuna delle parti non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra parte, ed il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'ente di riferimento.

7.4 Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell'ospitante. Il personale che si rechi presso una sede dell'altro contraente per l'esecuzione di attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la

struttura ospitante. Dal punto di vista infortunistico, ognuna delle parti garantisce copertura assicurativa al proprio personale.

#### Art. 8

##### *Utilizzo e pubblicazione dei risultati*

8.1 I risultati della presente convenzione verranno congiuntamente presentati per la prima volta in una sede scientifica (convegno o pubblicazione).

8.2 Gli output di cui l'articolo 2.2 che formano i risultati della ricerca oggetto della presente convenzione, salvo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela del diritto morale d'autore, resteranno di proprietà comune delle parti ad esclusione dell'output 2), che resterà di proprietà esclusiva della Normale la quale concederà gratuitamente all'IPZS licenza d'uso, non esclusiva, a tempo indeterminato.

8.3 Ciascuna parte potrà utilizzare i risultati delle ricerche condotte, anche mediante scritti e pubblicazioni, esclusivamente per i propri fini istituzionali. In ogni caso dovrà essere espressamente indicato, che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti. Analoga indicazione deve essere fornita per la eventuale diffusione *on-line* del database informatico di proprietà comune di cui all'art. 2.2 n. 4)

8.4 L'utilizzazione dei risultati della ricerca, indicati all'art 2.2, da parte di terzi e/o la loro eventuale utilizzazione commerciale formeranno oggetto di altra apposita convenzione.

#### Art. 9

##### *Durata, efficacia, recesso*

9.1 La presente convenzione ha una durata di due anni decorrenti dalla data di stipula. Alla scadenza essa potrà essere rinnovata e/o prorogata mediante apposito accordo scritto fra le parti.

9.2 Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita. Resta comunque fermo che, in caso di recesso anticipato, anteriormente alla realizzazione degli output di cui all'art. 2.2, tutti i materiali documentali e iconografici resi disponibili in esecuzione del presente accordo resteranno di esclusiva proprietà della parte titolare dei relativi diritti e non potranno essere utilizzate dalla controparte senza espressa autorizzazione.

#### Art. 10

##### *Arbitrato*

10.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà deferita alla competenza di un arbitro unico in conformità al Regolamento per arbitrato della Camera arbitrale di Roma che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato è Roma.

#### Art. 11

##### *Disposizioni generali*

11.1 Il presente atto, redatto in duplice originale uno per ciascuna Parte, verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86 e le relative spese saranno a carico della Parte richiedente.

LCS

Per l'IPZS, , \_\_\_\_\_

Roma, .....  
Per la Scuola Normale, il Direttore, \_\_\_\_\_  
Pisa, .....

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile si approvano le clausole relative al recesso (art. 9) ed all'arbitrato (art. 10).

Per l'IPZS, , \_\_\_\_\_  
Roma, .....  
Per la Scuola Normale, il Direttore, \_\_\_\_\_  
Pisa, .....